



**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO CONTRO IL DISSESTO
IDROGEOLOGICO**

ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

DECRETO N. 136 del 05 APR 2016

Oggetto: D.P.C.M. 10.12.2010 – Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia, previsti nell'Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e la Regione Puglia del 25.11.2010. Delibera CIPE 8/2012. Intervento FG008A/10 Carpino(Fg) "Mitigazione rischio idrogeologico centro abitato" - Importo € 4.00.000,00 - CUP: J45D12000120001 - CIG ZF0193F00E
Nomina dell'ing. Matteo Di Siplo come Collaudatore Statico e Amministrativo

IL SOGGETTO ATTUATORE

- VISTO VISTO** l'art. 20 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n.2;
- VISTO** l'art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- VISTO** l'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 25 novembre 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Puglia, registrato alla Corte dei Conti il 17 gennaio 2011 – Ufficio controllo atti Ministeri delle Infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 1 – fog. 22;
- VISTO** l'art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Dicembre 2010 con il quale, ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, è stato nominato il Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'allegato 1 all'Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Puglia e, a tal fine, provvede alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emana gli atti ed i provvedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17 del citato decreto-legge n. 195 del 2009 e delle norme ivi richiamate;

CONSIDERATE le particolari ragioni di urgenza connesse alla necessità di intervenire nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare prioritariamente le vite umane attraverso la riduzione del rischio idraulico, di frana e di difesa della costa, nonché per la





**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO CONTRO IL DISSESTO
IDROGEOLOGICO**

ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale, evidenziate nel citato Accordo di Programma oltre che nel D.P.C.M. del 16/07/2010;

- VISTO** il DPCM 20 luglio 2011 con il quale sono state emanate "ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari straordinari delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi dell'art. 17 del D.L. 195/2009, di dotarsi di una struttura minima di supporto, nonché per accelerare le procedure amministrative connesse all'attuazione degli interventi", registrato alla Corte dei Conti il 16 novembre 2011, reg. n. 19 – fog. 343;
- VISTA** la Delibera CIPE n. 8/2012 del 20 gennaio 2012, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana al n. 121 del 25 maggio 2012;
- VISTA** la deliberazione n. 111 del 20.12.2012 dell'A.V.C.P. articolo 9 commi 1 e 1 bis;
- VISTO** l'art. 6, comma 1, della legge 6 febbraio 2014, n. 6, con il quale all'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, le parole "non oltre i tre anni" sono state sostituite dalle seguenti: "non oltre i cinque anni";
- VISTO** l'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con Legge 11 agosto 2014 n. 116, ed in particolare il suo comma 1, il quale dispone che "a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti della regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nella titolarità delle relative contabilità speciali";
- VISTO** l'articolo 10, comma 2-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con Legge 11 agosto 2014 n. 116, a mente del quale "per l'espletamento delle attività previste nel presente decreto, il Presidente della Regione può delegare apposito soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica";
- VISTO** l'art. 10 comma 5 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116, che conferma la titolarità in capo al Commissario Straordinario dei procedimenti di approvazione e autorizzazione dei progetti, avvalendosi dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195;
- VISTO** il Decreto Commissariale n.545 del 31.07.2015 con il quale ai sensi e per gli effetti dell'art.10, comma 2 ter, Decreto Legge 24 giugno 2014 n.91, convertito con Legge 11 agosto 2014 n. 116, a partire dal 01.01.2016 è nominato Soggetto Attuatore il Dirigente pro-tempore del Servizio Lavori Pubblici della Regione Puglia;





**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO CONTRO IL DISSESTO
IDROGEOLOGICO**

ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

- VISTO** l'art. 9 del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 133 (Capo IV Misure per la semplificazione burocratica);
- VISTA** la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici;
- VISTO** il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17 e 18/CE", e ss.mm.ii.;
- VISTA** la Delibera CIPE n.8/2012 del 20 gennaio 2012, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana al n.21 del 25/05/2012;
- VISTA** la nota prot.n.13326 del 15/02/2013 con la quale il MATTM trasmette la nota prot.n.1859 del 11/02/2013;
- VISTA** la nota prot.n. 259 del 11/02/2013 con la quale il MISE ha chiarito che i finanziamenti previsti nella Delibera CIPE sono interamente e pienamente utilizzabili per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente perfezionate;
- CONSIDERATE** le particolari ragioni d'urgenza connesse alla necessità di intervenire nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico ed al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture ed il patrimonio ambientale e culturale, evidenziate nel citato Accordo di Programma ed anche nel citato D.P.C.M. del 10.12.2010;
- CONSIDERATO** che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice FG008A/10 Carpino(Fg) "Mitigazione rischio idrogeologico centro abitato" nel Comune di Carpino(FG), per un importo di € 4.00.000,00;
- VISTA** la Delibera CIPE n. 8 del 20 gennaio 2012, pubblicata nella G.U.R.I. n. 121 del 25.5.2012 nella quale per l'intervento in oggetto viene confermato il finanziamento di € 4.00.000,00 per la sua realizzazione;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 165 del 17/10/2012 con il quale si è provveduto alla nomina del Geom. Carlo Vallese come Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto, già come deliberazione della giunta del Comune di Carpino n. 17 del 16/02/2012;
- CONSIDERATO** che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma è compreso l'intervento individuato con il codice di identificazione FG008A/10 Carpino- "Mitigazione rischio idrogeologico centro abitato" nel Comune di Carpino (FG); per un importo di € 4.00.000,00;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 670 del 25/11/2015 con il quale si è proceduto ad aggiudicare la realizzazione dei lavori di FG008A/10 Carpino- "Mitigazione rischio idrogeologico centro abitato" all'impresa COSTRUZIONI VALLONE S.r.l., con un ribasso percentuale del 35,63%, e per l'importo contrattuale complessivamente pari € 1.901.248,73, comprensivo anche degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA e oneri di legge;





**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO CONTRO IL DISSESTO
IDROGEOLOGICO**

ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

- VISTO** il contratto relativo ai lavori di "Mitigazione rischio idrogeologico centro abitato" stipulato tra il Commissario Straordinario Delegato e l'Impresa COSTRUZIONI VALLONE S.r.l. in data 15.03.2016 per un importo contrattuale pari a € 1.901.248,73 oltre IVA;
- VISTA** la nostra nota del 24.02.2016 con n. 630 di prot. con la quale questo ufficio, nelle more della costituzione di un proprio elenco di professionisti di fiducia ed in considerazione dell'urgenza di avviare i lavori di che trattasi, ha chiesto all'amministrazione comunale nominativi di professionisti che abbiano adeguata esperienza come collaudatore statico e amministrativo;
- VISTA** l'email inviata dal RUP in data 22/03/2016 (ore 12:01) con la quale ha comunicato i nominativi e i relativi curriculum, indicando, tra gli altri, il nome dell'ing. Matteo Di Sipio, ~~matteo.disipio@ing.it~~ ~~Matteo Di Sipio~~, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Foggia con il n. 1208;
- RITENUTO** che occorre procedere immediatamente alla nomina di un soggetto con le dovute specializzazioni professionali cui affidare il compito di collaudatore statico amministrativo per l'intervento FG008A/10 Carpino(Fg) "Mitigazione rischio idrogeologico centro abitato";
- VISTO** lo schema di parcella predisposto dalla Struttura Commissariale per le competenze tecniche relative all'espletamento di a) collaudo tecnico amministrativo (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/10); b) revisione tecnico contabile (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/10); c) collaudo statico (Capitolo 9, d.m. 14/01/2008) da cui deriva un importo complessivo al netto del ribasso del 20% pari ad € 18.150,22 oltre IVA ed oneri previdenziali per l'espletamento dell'incarico così come sopra descritto;
- RILEVATO** che i carichi di lavoro del personale in servizio presso la Struttura Commissariale non consentono allo stato di conferire a detto personale l'incarico di collaudatore statico amministrativo;
- RITENUTO** pertanto di procedere, con l'urgenza che l'intervento richiede, al conferimento dell'incarico per l'espletamento di collaudatore statico amministrativo ed alla conseguente stipula del Disciplinare di incarico per l'espletamento delle funzioni suddette;
- RILEVATO** che l'ing. Matteo Di Sipio risulta possedere esperienza e professionalità adeguata per lo svolgimento delle funzioni sopra riportate;
- RILEVATO**, altresì, che questa stazione appaltante non ha mai conferito alcun altro incarico all'ing. Matteo Di Sipio
- ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 c. 4 del decreto legge n. 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 10 dicembre 2010;

DECRETA

Articolo 1





**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO CONTRO IL DISSESTO
IDROGEOLOGICO**

ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2

Di conferire, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia ex art. 125 comma 11, D.lgs. 163/2006, l'incarico di collaudatore statico amministrativo per l'intervento codice FG008A/10, riguardante l'esecuzione dei lavori di "Mitigazione rischio idrogeologico centro abitato", all'ing. Matteo Di Sipio, ~~iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Foggia con il n. 11111~~, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Foggia con il n. ~~11111~~, per un importo complessivo pari a € 18,150.22 - oltre IVA ed oneri previdenziali.

Articolo 3

Di dare atto che l'incarico sarà espletato secondo i patti e le condizioni di cui al Disciplinare, il cui schema viene allegato al presente provvedimento e ne costituisce parte integrante.

Articolo 4

Di dare atto che l'importo complessivo del presente incarico pari a € 18,150.22 - oltre IVA ed oneri previdenziali, grava sul finanziamento previsto nell'ambito dell'Accordo di Programma per l'intervento individuato con il codice FG008A/10, riguardante l'esecuzione dei lavori di "Mitigazione rischio idrogeologico centro abitato" nel comune di Carpino(FG).

Articolo 5

Il presente decreto sarà trasmesso all'ing. Matteo Di Sipio, al RUP, all'Ufficio di ragioneria dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, per la quanto di competenza.



Soggetto Attuatore
(ing. Antonio Pulli)





COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010"

DISCIPLINARE D'INCARICO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COLLAUDATORE PER COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO E STATICO RELATIVO AI LAVORI DI

**D.P.C.M. 10.12.2010 - Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia, previsti nell'Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e la Regione Puglia del 25.11.2010. Delibera CIPE 8/2012. Intervento FG008A/10 Carpino (Fg) "Lavori urgenti di mitigazione del rischio idrogeologico del centro abitato di Carpino" - Importo € 4.000.000,00 - CUP: J95D12000100003
COD. RENDIS: FG008A/10**

Denominazione dell'intervento	
FG008A/10 "Lavori urgenti di mitigazione del rischio idrogeologico del centro abitato di Carpino" nel comune di <u>CARPINO</u> (FG)	
SERVIZI DA AFFIDARE IN FASE DI REALIZZAZIONE	
	Importo lordo dei lavori
1) Collaudo statico	€ 502.760,60
2) Collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera/definitivo	€ 2.631.277,16

L'UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010, con sede in Bari Via D. Cotugno, n. 49/A, (CF 93394550722); rappresentato dal Soggetto Attuatore, Ing. Antonio Pulli - in seguito indicato come "Soggetto Attuatore" o "Committente";

E


L'Ing. Matteo Di Siplo, nato a San Nicandro il 04.07.1955, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Foggia con il n. 1208 -, di seguito indicato più brevemente "Collaudatore"

PREMESSO

- che con Decreto Commissariale n. 670 del 25/11/2015 con il quale si è proceduto ad aggiudicare la realizzazione dei lavori di FG008A/10 Carpino- "Mitigazione rischio idrogeologico centro abitato" all'impresa COSTRUZIONI VALLONE S.r.l., con un ribasso percentuale del 35,63%, e per l'importo contrattuale complessivamente pari € 1.901.248,73, comprensivo anche degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA e oneri di legge;
- che con decreto Commissariale n. _____ del _____ è stato affidato alla S.V., ai sensi dell'art. 91 del Codice degli appalti e dell'art. 216 del Regolamento, con le modalità di cui al comma 11 dell'art. 125 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., l'incarico di procedere al collaudo tecnico-amministrativo e statico definitivo/in corso d'opera delle strutture relative ai lavori citati. L'espletamento e l'accettazione definitiva del suddetto incarico è stato subordinato alla sottoscrizione del presente disciplinare.

Con la presente il Collaudatore accetta l'incarico di che trattasi per l'importo indicato nella sopracitata nota e secondo le modalità di cui al presente disciplinare;

Tutto ciò premesso ed a formare parte integrante e sostanziale del presente atto, il Soggetto Attuatore



CONFERISCE

all'ing. Matteo Di Sipio, ~~.....~~, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Foggia con il n. ~~.....~~, l'incarico di collaudo tecnico-amministrativo e statico per le opere citate, ai sensi dell'art.141 del DLgs.n.163/2006 e s.m.i..
L'ing. Matteo Di Sipio a tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s. m. l., consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

- di essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. per ottenere l'affidamento di incarichi professionali ed i requisiti di cui al comma 3 dell'art. 216 del D.P.R. n. 207/2010 (regolamento di attuazione del DLgs.n°163/2006 e s.m.i.);
- di non trovarsi in una situazione di cui al comma 7 e comma 10 dello stesso articolo 216 sopra citato;
- di essere abilitato all'esercizio della professione con l'anzianità di iscrizione all'Ordine professionale di appartenenza di almeno dieci anni (art. 7 L. 5/11/71 n. 1086);
- di non avere rapporti di parentela alcuna con progettisti, direttore lavori e imprese coinvolte nell'appalto;
- di non avere svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo, pertanto di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 141 del D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i.;
- di non avere avuto nell'ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto che ha eseguito i lavori;
- di non far parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza, di controllo o giurisdizionali;
- la propria regolarità contributiva;
- gli estremi identificativi del conto corrente dedicato per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi ad una commessa pubblica, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Il Collaudatore si impegna comunque a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi.
L'incarico verrà espletato nel rispetto dei successivi disposti:

ART. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO

L'incarico professionale ha per oggetto il collaudo tecnico-amministrativo e statico relativo all'intervento di "Lavori urgenti di mitigazione del rischio idrogeologico del centro abitato di Carpino" nel comune di Carpino(FG) cod. Interv. FG 044A/10.

Il collaudo tecnico-amministrativo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, riguarda:

- il complesso delle verifiche e delle prove atte ad accertare, sia tecnicamente che amministrativamente, la rispondenza di quanto realizzato a quanto previsto nel progetto e nelle perizie suppletive e di variante approvate, in modo da garantire alla Committenza il corretto adempimento degli oneri contrattuali da parte dell'Impresa;
- la corretta liquidazione da parte della Direzione Lavori dei corrispettivi contrattualmente stabiliti;
- la rispondenza tecnica dell'opera realizzata alle finalità per le quali la Committenza ha commissionato l'opera, e comprende l'esame di eventuali riserve e relativo parere, e il rilascio del Certificato di Collaudo.

Le categorie d'opera previste nell'incarico del presente disciplinare sono riportate nella tabella che segue.

IDRAULICA	D.02	Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale, sistemazione di corsi d'acqua e di bacini montani	0.45	2,100,311.00	5.9586%
STRUTTURE	S.04	Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative.	0.90	502,760.60	8.2415%

Le singole prestazioni previste sono riportate qui di seguito. In particolare le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d'Opera con la distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri di incidenza, desunti dalla tavola Z-2 allegata alla DM 143/2013.



IDRAULICA - D.02**d.I) VERIFICHE E COLLAUDI**

Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<Q>>
Qdl.01	Collaudo tecnico amministrativo (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/10)	0.0800
Qdl.02	Revisione tecnico contabile (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/10)	0.0200

STRUTTURE - S.04**d.I) VERIFICHE E COLLAUDI**

Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<Q>>
Qdl.01	Collaudo tecnico amministrativo (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/10)	0.0800
Qdl.02	Revisione tecnico contabile (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/10)	0.0200
Qdl.03	Collaudo statico (Capitolo 9, d.m. 14/01/2008)	0.2200

Gli elaborati da presentare e le prestazioni da effettuare sono quelle previste dalla vigente normativa, in particolare da quanto stabilito dal titolo X capo I del DPR n.207/2010 e s.m.i., secondo quanto di seguito specificato all'art.4 (collaudo tecnico-amministrativo e art. 5 (collaudo statico) del presente disciplinare. Le prestazioni professionali risultano comprensive, senza diritto a compensi aggiuntivi, di:

- sopralluoghi;
- oneri relativi ad atti amministrativi eventualmente da approntare;
- documentazione tecnica necessaria per acquisire i pareri di competenza da rendersi a cura di Enti e organismi diversi, ed avverranno nel rispetto delle leggi e normative statali, regionali e comunali.

Il Collaudo statico, a titolo esemplificativo e non esaustivo, riguarda:

- tutte le verifiche e prove sulle opere in cemento armato, in cemento armato precompresso e in acciaio e dovrà essere effettuato in conformità alla normativa della Legge n. 1086/1971 e ss.mm. e del Cap. 9 del D.M. 14.01.2008 e si conclude con un Certificato di collaudo statico redatto ai sensi della Legge n. 1086/1971, comprovante l'avvenuta osservanza delle norme sismiche. L'esecutore delle opere si impegnerà a mettere a disposizione operai e mezzi allo scopo di effettuare le richieste di verifica, riscontro, esplorazioni e quant'altro che il Collaudatore riterrà necessario per la verifica della collaudabilità dell'opera realizzata.

ART. 2 - DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI

Il corrispettivo per le prestazioni professionali spettante al professionista -art. 9 comma 4 della legge 24 marzo 2012, n. 27 con le modifiche dell'art. 5 della L. 7 agosto 2012, n. 134 - viene pattuito per iscritto all'atto del conferimento del presente incarico professionale in € 18,150.22 comprensivi di rimborso spese accessorie, oltre oneri previdenziali ed IVA.

I compensi saranno corrisposti a seguito della consegna del certificato di collaudo che dovrà avvenire entro 6 (sei) mesi dall'ultimazione dei lavori, salvo situazioni particolari derivanti da contenziosi o opere che dovranno essere eseguite ad integrazione di quanto già realizzato.

Il pagamento verrà effettuato entro 60 giorni dalla presentazione della documentazione completa del collaudo, previa verifica del RUP e dietro presentazione di regolare fattura/notula professionale e verifica della regolarità contributiva.

Il recesso da parte del professionista comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso per onorario e rimborso spese, salvo l'eventuale rivalsa dell'Amministrazione per i danni provocati.

ART. 3 - OBBLIGHI DEL COLLAUDATORE

L'incarico dovrà essere espletato in stretto e costante rapporto con la Direzione Lavori ed il Responsabile Unico del Procedimento che forniranno la documentazione tecnico-amministrativa prevista dall'art.217 del D.P.R. n.207/2010 e necessaria all'espletamento della prestazione. Ai sensi dell'art. 222 del D.P.R. n.207/2010 il Collaudatore è tenuto a comunicare con congruo anticipo al RUP e al Direttore dei Lavori la data della visita di collaudo; il Direttore dei Lavori informerà a sua volta l'esecutore delle opere che dovrà essere presente, altrimenti dovranno essere convocati due testimoni estranei alla stazione appaltante con oneri a carico dell'esecutore stesso. Valgono poi in generale i disposti del titolo X capo I del DPR n.207/2010 e s.m.i..

ART. 4 - ELABORATI DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO



Gli elaborati di collaudo verranno forniti all'Amministrazione in n. 5 copie originali firmate e timbrate dal professionista incaricato, di cui una in bollo. A tali copie si aggiungono quelle necessarie per l'ottenimento degli eventuali vari pareri di competenza.

La redazione e la stampa di tali elaborati non comporta compensi aggiuntivi per il professionista.

Ai sensi dell'art. 229 e 234 del DPR n.207/2010 dovrà essere presentata la seguente documentazione ai sensi dell'art. 229 del DPR n.207/2010:

- a) relazione generale redatta nel rispetto dei contenuti previsti dal comma 1 art.229 del Regolamento di attuazione sopra menzionato;
- b) verbale di visita definitiva di collaudo, redatto secondo i disposti dell'art.223, a firma del collaudatore, RUP se presente, Direttore Lavori, esecutore lavori o testimoni in assenza dell'esecutore;
- c) sintesi delle valutazioni del collaudatore circa la collaudabilità delle opere;
- d) dichiarazione del Direttore Lavori attestante l'esito delle prescrizioni eventualmente ordinate dall'organo di collaudo;
- e) certificazione di collaudo riportante quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 229 della normativa citata, in particolar modo le eventuali rettifiche all'importo da liquidare all'esecutore a saldo e l'attestato di collaudabilità delle opere;
- f) eventuali relazioni riservate relative alle riserve e richieste formulate dall'esecutore nel certificato di collaudo.
- g) altra eventuale documentazione ritenuta necessaria dal Collaudatore.

Il Collaudatore resta comunque impegnato per eventuali integrazioni, modifiche chiarimenti e quant'altro necessario alla stazione appaltante per l'approvazione dell'atto finale di collaudo.

Il Collaudatore si impegna altresì a trasmettere per conoscenza all'esecutore (art.234 DPR n.207/2010) quanto indicato sopra alle lettere b) - d) - e) - f).

ART. 5 - ELABORATI DI COLLAUDO STATICO

Gli elaborati di collaudo verranno forniti all'Amministrazione in numero di 5 copie originali firmate e timbrate dal professionista incaricato, di cui 1 in bollo. A tali copie si aggiungono quelle necessarie per l'ottenimento degli eventuali vari pareri di competenza.

La redazione e la stampa di tali elaborati non comporta compensi aggiuntivi per il professionista.

Il collaudo statico delle strutture riguarda tutte le verifiche e prove sulle opere in cemento armato, cemento armato precompresso e in acciaio e dovrà essere effettuato in conformità alla normativa della Legge n. 1086/1971 e ss.mm. e del Cap. 9 del D.M. 14.01.2008 e si conclude con un Certificato di collaudo statico redatto ai sensi della Legge n. 1086/1971, comprovante l'avvenuta osservanza delle norme sismiche.

L'incarico comprende la predisposizione e la presentazione, all'Amministrazione committente e all'Ufficio del Genio Civile competente per territorio, del Certificato di collaudo statico delle strutture relativo ai lavori in oggetto.

I predetti elaborati vanno presentati in numero di un originale e 4 copie conformi su supporto cartaceo.

E' a carico del collaudatore la predisposizione della pratica e la consegna di quanto necessario per le verifiche sui materiali da parte del Centro di controllo per i materiali. In ogni caso il Collaudatore sarà tenuto a svolgere tutti gli adempimenti e a produrre la documentazione che per legge, regolamento o contratto sono richiesti a chi è chiamato a esercitare la suddetta attività e con riguardo ad un'opera pubblica.

Qualora nel corso delle procedure di collaudo dovesse accertare vizi o difformità delle opere addebitabili alla impresa appaltatrice, il collaudatore si obbliga a darne tempestiva comunicazione al Direttore dei Lavori e al Responsabile del Procedimento, affinché possano effettuare le necessarie contestazioni all'appaltatore.

ART. 6- COLLABORAZIONI

Il Collaudatore potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti, ferma ed impregiudicata la propria diretta responsabilità e garanzia nei riguardi del Soggetto Attuatore per tutte le prestazioni fornite.


Resta inteso che l'utilizzo e la collaborazione di eventuale personale di assistenza per tutte le operazioni oggetto del presente incarico saranno regolate mediante intese dirette ed esclusive tra il Collaudatore e gli interessati, le cui competenze saranno a totale carico e spese del medesimo.

Il Soggetto Attuatore sarà esonerato da ogni tipo di responsabilità, riconoscendo come unica controparte il Collaudatore.

Il compenso economico degli eventuali collaboratori rimane ad esclusivo carico del Collaudatore e per la loro attività nulla sarà dovuto oltre a quanto stabilito nell'art. 2.

ART. 7 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il Soggetto Attuatore, a proprio insindacabile giudizio, può avvalersi della facoltà di recedere dal contratto ai sensi del 1° comma dell'art. 2237 del C.C., ed utilizzare, con le modalità ritenute più opportune, il



lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso. In tale ipotesi l'incaricato avrà diritto al compenso previsto dalla legge.

Al sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, il Soggetto Attuatore si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto, anche senza previa diffida, nel caso in cui il ritardo nello svolgimento delle prestazioni contenute nel presente atto, non giustificato e non autorizzato, superi 30 (trenta) giorni. In tale ipotesi, il Soggetto Attuatore si intenderà libero da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dal Soggetto Attuatore medesimo.

Nel caso in cui si verificassero le seguenti situazioni, il Soggetto Attuatore si riserva il diritto di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c.:

- sopravvenienza a carico del professionista incaricato di provvedimenti e/o procedimenti di cui alla vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosa;
- gravi violazioni di legge;
- revoca di iscrizioni presso Albi, cessazione ovvero sospensione dell'esercizio delle attività oggetto dell'incarico;
- violazione delle obbligazioni di cui al presente disciplinare.

ART. 8 - ULTERIORI IPOTESI DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Il Soggetto Attuatore si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente atto, ai sensi dell'art. 1454 del codice civile, mediante idoneo provvedimento, qualora il Collaudatore non abbia provveduto in esito a formale diffida, in ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle prestazioni nascenti dal contratto stesso.

In ogni ipotesi di risoluzione non sarà riconosciuto al Collaudatore nessun altro compenso o indennità di sorta con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dal Soggetto Attuatore, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dal Soggetto Attuatore in conseguenza dell'inadempimento.

ART. 9 - RECESSO

Il Soggetto Attuatore, con idoneo provvedimento, può recedere dal presente contratto, in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse. In tale caso il Collaudatore ha diritto ad ottenere il corrispettivo per l'attività svolta fino a quel momento e le spese documentate già sostenute per l'espletamento dell'incarico. Il Collaudatore può recedere dal contratto per sopravvenuti, imprevedibili motivi, della cui gravità dovrà dare conto al Soggetto Attuatore nella comunicazione scritta che dovrà pervenire al Soggetto Attuatore stessa con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni. In tal caso, il Collaudatore ha diritto al corrispettivo per l'attività svolta fino alla data di recesso.

ART. 10 - RITARDI

Qualora la presentazione degli elaborati venisse ritardata oltre il termine stabilito, per sola causa del collaudatore, in assenza di risoluzione del contratto è applicata, previa diffida, una penale pari a 1/1000 del compenso pattuito per ogni giorno di ritardo; la penale è trattenuta sul saldo del compenso, nei limiti del 10% dell'importo spettante per il compenso pattuito. Il Professionista incaricato non può comunque essere ritenuto responsabile di inadempienze degli uffici pubblici interessati.

ART. 11 - CONTROVERSIE

Ogni eventuale controversia che dovesse sorgere in conseguenza del contratto od in relazione alla sua interpretazione, esecuzione o risoluzione e che non sia potuta risolvere in via conciliativa direttamente tra le parti, quale che sia la sua natura tecnica, amministrativa o giuridica, nessuna esclusa, sarà deferita al giudice competente del Foro di Bari. E' esclusa pertanto la clausola arbitrale.

ART. 12 - EFFETTI DEL DISCIPLINARE, SPESE E TRATTAMENTO DATI PERSONALI


Le spese per valori bollati, diritti, ecc., relative al presente disciplinare si intendono a carico del professionista.

La presente convenzione è immediatamente eseguibile; i dati personali di cui al presente atto saranno trattati nel rispetto del D.Lgs.n.196/2003 e s.m.i..

ART. 13 - NORME APPLICABILI

Per quanto non previsto espressamente dal presente disciplinare, saranno applicabili le seguenti disposizioni normative:

- D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i.



- DPR n.207/2010;
- D.M. 14.01.2008;
- Legge n. 1086/1971;
- Codice Civile Artt. 2229 e s.s.;
- Normativa statale in materia di opere pubbliche e contabilità.

ART. 14 - RESPONSABILITA'

Il Professionista, in relazione ai rischi professionali derivanti dall'attività oggetto del presente incarico, è tenuto a possedere una polizza assicurativa per la responsabilità civile e con la stipula della presente il collaudatore dichiara di esserne in possesso e con validità almeno tre mesi oltre la prevista consegna degli elaborati da parte del collaudatore incaricato e ne produce copia che viene allegata al presente disciplinare.

Il Professionista solleva comunque la Committenza da responsabilità e conseguenze relative ad incidenti ed infortuni che, in dipendenza dall'espletamento dell'incarico, potessero accadere a sé o ai suoi collaboratori, rispetto ai quali la Committenza viene dichiarata completamente estranea.

ART. 15 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente stabilito nel presente contratto si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile, a quelle della legge e relativo regolamento, nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente, nazionale e regionale, in quanto applicabile.



SOGETTO ATTUATORE
(ing. Antonio Pulli)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 e 1342 del Codice Civile, in quanto applicabile, il Collaudatore dichiara di aver letto il presente atto e di approvarne le disposizioni in esso contenute.

Il Collaudatore



NOTA INFORMATIVA DELL'ART.13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, NR. 196

Vi informiamo, ai sensi dell'art.13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, nr.196, recante Codice in materia di protezione dei dati personali, che i dati da Voi forniti ovvero altrimenti acquisiti nell'ambito della nostra attività, potranno formare oggetto di trattamento, nel rispetto delle disposizioni sopra richiamate e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività dell'Ufficio del Commissario Straordinario per la mitigazione del rischio idrogeologico.

I dati verranno trattati per finalità istituzionali, connessi o strumentali all'attività dell'Ufficio del Commissario Straordinario per la mitigazione del rischio idrogeologico, cioè:

- per dare esecuzione ad un servizio o ad una o più operazioni, contrattualmente convenute;
- per eseguire, in generale, obblighi di legge;
- per esigenze di tipo operativo e gestionale interne all'amministrazione.

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e sarà effettuato con modalità manuali ed informatizzate.

I dati saranno conservati presso la nostra sede operativa per i tempi prescritti dalle norme di legge.

Il trattamento dei dati personali da Voi forniti, o altrimenti acquisiti nell'ambito della nostra attività, potrà essere effettuato anche da soggetti cui la facoltà di accedere ai vostri dati personali sia riconosciuta da norma di legge. I dati, inoltre, potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili od incaricati o di dipendenti coinvolti a vario titolo con l'incarico professionale da affidare od affidato.

Vi informiamo che potrete esercitare i diritti di cui all'art.7 del Dlgs. 30 giugno 2003, nr.196.

Un eventuale rifiuto di conferire i dati può impedire la stipulazione o l'esecuzione dei rapporti contrattuali o gli adempimenti di obblighi di legge,, pertanto sarà considerato come rinuncia dell'incarico di collaudo.

Si informa altresì che i dati relativi all'incarico assegnato alla S.V. ed ai compensi erogati, saranno in ogni caso utilizzati per le disposizioni di cui all'art.1, comma 8, dei predetti dati relativi agli incarichi attribuiti ed ai relativi compensi.

Il responsabile per il trattamento dei dati è il _____.

Il sottoscritto ing. Matteo Di Sipio, vista la presente nota informativa, a norma dell'art.23 del decreto legislativo 30 giugno 2003, nr.196, dà il consenso al trattamento dei propri dati personali.

Bari, lì

IL COLLAUDATORE

